

Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

**Regolamento per la riscossione coattiva
delle entrate comunali**

Approvato con delibera di C.C. n. 36 del 31/8/2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto _____	3
Articolo 2 - Recupero bonario _____	3
Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario _____	3
Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale _____	4
Articolo 5 - Riscossione coattiva _____	4
Articolo 6 – Interessi moratori _____	5
Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica _____	6
Articolo 8 -Rateizzazione _____	6
Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili _____	7
Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento _____	8
Articolo 11- Disposizioni finali _____	8

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

Articolo 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di

pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, di norma viene notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni

- dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
 3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
 4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Sorrento;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
 5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 6 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli avvisi di accertamento relativi ai tributi e gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi.

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 8 -Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate mensili, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da a euro 101,00 a 500,00: fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili;
2. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni

- lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
 4. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
 5. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
 6. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
 7. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
 8. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
 9. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili ulteriori rispetto al piano originario a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 7. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata può, in tal caso, derogare all'importo minimo della rata.
 10. Per somme affidate in carico all'agente della riscossione a norma dell'art. 1, comma 785 della legge n. 160 del 2019, la rateazione deve seguire le specifiche disposizioni contenute nell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 20,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 11- Disposizioni finali

2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per quanto concerne gli accertamenti tributari, il presente regolamento riguarda solamente gli atti esecutivi, notificati a partire dal 1° gennaio 2020, per cui le precedenti disposizioni regolamentari continuano ad applicarsi agli accertamenti notificati in precedenza e ai piani di rateazione già concessi.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ORIGINALE DI VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 36 del 31 AGOSTO 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

L'anno 2020 e questo giorno 31, del mese di AGOSTO, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari della Casa Comunale a seguito di invito diramato in data 19/08/2020 prot. n.26036 dal Presidente del C.C si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica, di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Comunale . Luigi Di Prisco nella qualità di Presidente del C.C.

Cuomo Giuseppe - SINDACO - Presente

Di Prisco Luigi	Presidente del Consiglio	Presente
Ciampa Guglielmina	Componente del Consiglio	Presente
Acampora Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Marzuillo Emilio Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Pontecorvo Mariano	Componente del Consiglio	Presente
De Angelis Elvira	Componente del Consiglio	Presente
Maresca Antonino	Componente del Consiglio	Presente
Cuomo Federico	Componente del Consiglio	Presente
Acampora Antonino	Componente del Consiglio	Presente
Ricca Elisabetta	Componente del Consiglio	Presente
Gargiulo Umberto	Componente del Consiglio	Presente
Di Leva Salvatore	Componente del Consiglio	Assente
De Nicola Raffaella	Componente del Consiglio	Assente
Fiorentino Antonino	Componente del Consiglio	Assente
Gargiulo Ivan	Componente del Consiglio	Presente
Esposito Paolo	Componente del Consiglio	Assente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 12 oltre il Sindaco ed Assenti N. 4

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa ELENA INSERRA, incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta gli Assessori: DE ANGELIS Maria Teresa, PALOMBA Rachele, FIORENTINO Lorenzo, ERCOLANO Giuseppe.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente introduce il quarto argomento: “**Approvazione del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali**”.

Alle ore 19,00 entra l'Assessore Gargiulo Mariano

Il Sindaco porta a conoscenza che è pervenuto un emendamento a firma del Consigliere Gargiulo Ivan che si allega e passa all'esame dello stesso .

Emendamento Prot. n. 24859 è costituito da due emendamenti ciascuno viene sottoposto a votazione.

La votazione è espressa per alzata di mano e entrambi gli emendamenti vengono approvati all'unanimità con voti favorevoli 13.

L'emendamento è approvato.

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera che si allega;

VISTO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allega;

VISTO il parere di regolarità contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allega;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori che si allega;

con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 12 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 4

Voti favorevoli: n. 13

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

DELIBERA

In conformità della proposta così come emendata.

II CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente successiva e separata votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 12 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 4

Voti favorevoli: n. 13

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 0



DELIBERA

di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 del Decreto Legislativo n.267/2000.

Tutti gli interventi sono riportati nel testo del resoconto integrale della seduta, trascritto dalla registrazione audio della seduta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Rag. Luigi Di Prisco)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Elena Inserra)



Al Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

IL SINDACO

Premesso

- che l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che la legge di bilancio per il 2020 (art.1, commi da 784 a 815, legge n.160 del 2019) ha attuato una incisiva riforma della riscossione locale, rendendo necessario procedere ad un opportuno adeguamento della regolamentazione dell'Ente per renderla corrispondente alle novità introdotte, soprattutto con riferimento all'accertamento esecutivo e alle novità in termini procedurali ed operativi che ne conseguono in materia di riscossione coattiva;

Dato atto

- che la riscossione e, conseguentemente, anche la rateazione delle entrate non rientrano fra le materie sottratte all'autonomia dei comuni dal citato art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, è, quindi, possibile disciplinare le modalità di riscossione per la necessità, non solo di maggiore semplificazione, chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi, ma anche di evitare l'aggravio dei procedimenti nei confronti del contribuente.
- che detti principi sono stati recepiti sia dallo stesso art. 52, del D. Lgs. n. 446 del 1997, che salvaguarda espressamente le esigenze di semplificazione, sia dall'articolo 6, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le disposizioni sullo Statuto dei diritti del contribuente, che impone alle amministrazioni di assumere idonee iniziative affinché il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Visto

- l'art. 1, comma da 784 a 815, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);

Esaminato

- lo schema di "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali", predisposto dal dirigente del servizio tributi, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine*
Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it - www.comune.sorrento.na.it



*per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, **nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali**, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. **I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento**"*

Dato atto

- che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla GURI - Serie Generale n.295 del 17/12/2019, veniva differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 marzo 2020 ed autorizzato, sino a detta data, l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato sulla GURI - Serie Generale n. 50 del 28/02/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali veniva ulteriore differimento del termine dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- che l'art. 107, comma 2, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, differiva per l'esercizio 2020, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 31 luglio 2020;
- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia;

Ritenuto

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali";

Letta l'inerente relazione istruttoria del Dirigente del V Dipartimento comunale;

Per tutto quanto fin qui esposto,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;



2. di approvare il “Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali”, composto da n° 11 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, fatta salva la valutazione degli emendamenti presentati e/o a presentarsi;
3. di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020;
4. di inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

**IL SINDACO
AVV. GIUSEPPE CUOMO**



Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

La legge di bilancio per il 2020 (art.1, commi da 784 a 815, legge n.160 del 2019) ha attuato una incisiva riforma della riscossione locale, rendendo necessario procedere ad un opportuno adeguamento della regolamentazione dell'Ente per renderla corrispondente alle novità introdotte, soprattutto con riferimento all'accertamento esecutivo e alle novità in termini procedurali ed operativi che ne conseguono in materia di riscossione coattiva;

E' necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali" disciplinando le modalità di riscossione per la necessità, non solo di maggiore semplificazione, chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi, ma anche di evitare l'aggravio dei procedimenti nei confronti del contribuente;

L'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

Si evidenzia, infine, che la deliberazione dovrà essere inviata, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Si evidenzia che schema di regolamento inerente all'oggetto è stato proposto al Consiglio Comunale, il quale, all'esito della seduta del 6/8/2020, ha disposto rinvio della relativa disamina.

Si evidenzia, altresì, che durante la citata seduta il Consigliere Comunale, Avv. I. Gargiulo, ha presentato gli emendamenti, di cui all'allegato al presente atto, registrato al n.ro 24859 del protocollo in data 7/8/2020.

Si propone al Consiglio Comunale lo schema di Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, predisposto dall'ufficio tributi e composto da 11 articoli, fatta salva la valutazione e discussione degli emendamenti presenti e/o a presentarsi.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
DOTT. DONATA SARNO

Comune di Sorrento
Provincia di Napoli

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
ENTRATE COMUNALI**

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Esaminati gli atti allegati, compresa la proposta di emendamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale,
il Collegio esprime parere

FAVOREVOLE

all'approvazione del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, previa la rettifica di quanto erroneamente riportato.

Comune di Sorrento, li 18/08/2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Gennaro Gammarota – Presidente

Sonia Caputo - Componente

Michele Giordano – Componente



Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Approvato con delibera di C.C. n. ___ del __/__/2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto _____	3
Articolo 2 - Recupero bonario _____	3
Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario _____	3
Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale _____	4
Articolo 5 - Riscossione coattiva _____	4
Articolo 6 - Interessi moratori _____	5
Articolo 7 - Costi di elaborazione e notifica _____	6
Articolo 8 - Rateizzazione _____	6
Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili _____	7
Articolo 10 - Ingiunzioni di pagamento _____	7
Articolo 11- Disposizioni finali _____	8

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

Articolo 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di

pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, di norma viene notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni

- dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
 3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
 4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Sorrento;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
 5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 6 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli avvisi di accertamento relativi ai tributi e gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi.

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 8 -Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate mensili, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 500,00: fino a sei rate mensili;
 - b) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a dodici rate mensili;
 - c) da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: fino a diciotto mensili;
 - d) da euro 3000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 10.000,00: fino a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 10.000,00 fino a settantadue rate mensili.
2. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

4. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
5. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
6. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
7. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
8. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili ulteriori rispetto al piano originario a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 6.
10. Per somme affidate in carico all'agente della riscossione a norma dell'art. 1, comma 785 della legge n. 160 del 2019, la rateazione deve seguire le specifiche disposizioni contenute nell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 20,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione

delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 11- Disposizioni finali

2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per quanto concerne gli accertamenti tributari, il presente regolamento riguarda solamente agli atti esecutivi, notificati a partire dal 1° gennaio 2020, per cui le precedenti disposizioni regolamentari continuano ad applicarsi agli accertamenti notificati in precedenza e ai piani di rateazione già concessi.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
ENTRATE COMUNALI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 18/08/2020

IL DIRIGENTE DEL N° DIPARTIMENTO
DOTT. DOMENICO SARNO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, li 18/08/2020

**IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL
I DIPARTIMENTO
DOTT.SSA ELENA INSERRA**



Al Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento

PROPOSTA DI EMENDAMENTI

Il sottoscritto, Ivan Gargiulo, nella qualità di consigliere comunale, propone i seguenti emendamenti alla proposta deliberativa iscritta al punto n. 3 all'O.d.G. della seduta odierna, avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali"

Emendamento n.1

Riformulare il comma 1 dell'art. 8 secondo le indicazioni contenute nell'art. 769 della Legge 160/19. Il testo proposto è: "Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Emendamento n. 2

Al comma 9 dell'art. 8, in luogo di "comma 6" scrivere "comma 7" e aggiungere di seguito "Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata può, in tal caso, derogare all'importo minimo della rata"

Sorrento, 06 agosto 2020

Ivan Gargiulo



AI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDE

OGGETTO: Emendamenti alla proposta di deliberazione di "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI". PROT. 24859 DEL 7/8/2020.

EMENDAMENTO 1

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO: FAVOREVOLE
TRATTASI DI SCELTA DISCREZIONALE.

EMENDAMENTO 2

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO: FAVOREVOLE
PRIMA PARTE TRATTASI DI MERO ERRORE MATERIALE
SECONDA PARTE TRATTASI DI SCELTA DISCREZIONALE.

IL DIRIGENTE
DOTT. DONATO SARNO



Proposta di deliberazione

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali – Emendamenti Prot. n. 24859 del 7/08/2020 a firma del Consigliere Ivan Gargiulo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Emendamento n. 1

Si esprime parere FAVOREVOLE. Trattasi di scelta discrezionale.

Emendamento n. 2

Si esprime parere FAVOREVOLE.

Prima parte trattasi di mero errore materiale.

Seconda parte trattasi di scelta discrezionale.

Comune di Sorrento, li 18/08/2020

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL
I DIPARTIMENTO
DOTT.SSA ELENA INSERRA

Comune di Sorrento
Provincia di Napoli

**OGGETTO: EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI- PROT. N. 24859 DEL 07.08.2020-
A FIRMA DEL CONSIGLIERE IVAN GARGIULO.**

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Esaminati gli emendamenti alla proposta di deliberazione di approvazione del Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali,
visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile
il Collegio esprime parere

FAVOREVOLE

pur trattandosi di scelta discrezionale per quanto attiene il primo emendamento, nonché di errore materiale per quanto concerne il secondo emendamento.

Comune di Sorrento, li 18/08/2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Gennaro Gammarota – Presidente

Sonia Caputo - Componente

Michele Giordano – Componente

Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

CONSIGLIO COMUNALE seduta del 31/08/2020

PUNTO 4

“Approvazione del regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate comunali”

PRESIDENTE - Passiamo ora la trattazione del punto 4 “approvazione del regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate comunali”.

Così come già annunciato lì in premessa, ci sono anche quelli degli emendamenti presentati durante lo scorso consiglio comunale prima che, fossero ritirati, e mi specifico a degli emendamenti, due emendamenti a firma del Consigliere Comunale Ivan Gargiulo.

Prima di passare la parola al Consigliere Gargiulo per l'illustrazione dei suoi emendamenti, lascio la parola al Sindaco per la discussione del regolamento. Grazie

SINDACO - Sono tutti atti, come dicevo, propedeutici all'approvazione del bilancio. Si approva il regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali e anticipo dicendo che saremo favorevole anche agli emendamenti presentati dal Consigliere Gargiulo. Sono due gli emendamenti, e pertanto ne chiedo l'approvazione

PRESIDENTE - Grazie Sindaco prima di dare la parola al Consigliere Gargiulo volevo illustrare al consiglio che il parere del dirigente in base al primo emendamento enuncia: trattasi di scelta discrezionale, parere favorevole; il secondo emendamento, prima parte trattasi di mero errore materiale, seconda parte, trattasi di scelta discrezionale, parere favorevole. Il parere di regolarità contabile, per il primo enuncia testualmente: si esprime parere favorevole, trattasi di scelta discrezionale; emendamento due si esprime parere favorevole prima parte trattasi di mero errore materiale seconda parte trattasi di scelta discrezionale; parere del collegio dei revisori dei conti favorevole, pur trattandosi di scelta discrezionale per quanto attiene il primo emendamento, nonché di errore materiale per quanto concerne il secondo emendamento.

Consigliere Gargiulo prego

IVAN GARGIULO - Le illustro brevemente ai colleghi che non so se l'hanno visto, comunque chiedo di riformulare il comma 1 articolo 8 secondo le indicazioni contenute nell'articolo 769 della legge 160/2019, il testo proposto il seguente: “il funzionario responsabile del tributo, il responsabile delle entrate patrimoniali o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi una situazione temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme

dovute in rate mensili di pari importo fino a un massimo di 72 rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore ad euro 100 secondo il seguente schema: fino ad €100 nessuna rateizzazione, da €100,01 centesimi a 500 fino a 4 rate mensili, da €500,01 a €3000 da 5 a 12 rate mensili, da €3000,01 a 6000 da 13 a 24 rate mensili, da €6000,01 centesimi al €20000 da 25 a 36 rate mensili, oltre €20000 da 37 a 72 rate mensili. Questo il primo emendamento. Invece, il secondo propone una rettifica, nel senso che hanno sbagliato a indicare il numero del comma, quindi articolo 8 comma 9, il luogo del comma 6, che è riportato comma 6, scrivere comma 7 e poi aggiungere di seguito "il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata, può in tal caso derogare l'importo minimo della rata". Si fa riferimento sempre a situazioni di peggioramento del comprovato peggioramento della situazione del debitore e può essere anche concesso una dilazione ulteriore anche in deroga alla l'importo minimo dei 100€.

Quindi sono i due emendamenti che ho proposto. Prendo atto e ringrazio della dell'accoglimento dei due emendamenti, quindi non ho altro da aggiungere

PRESIDENTE - Grazie Consigliere, a questo punto passiamo direttamente alla votazione.

L'emendamento numero 1 così come presentato e enunciato:

Voti favorevoli? voti unanimi

Il Consiglio approva

L'emendamento 2:

Voti favorevoli? voti unanimi

Il Consiglio approva

Pertanto, ora passiamo a votare il regolamento così come emendato in base alla votazione favorevole di questi due emendamenti:

Voti favorevoli per il regolamento?

Voti unanimi

Il Consiglio approva

Per l'immediata eseguibilità sempre voti unanimi

Il Consiglio approva anche il punto 4



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno 21/08/2020 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Dal Municipio li, 21/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Elena Inserra)



L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ATTO

IL MESSO NOTIFICATORE
Esposito Giancarlo